

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA**



Fabio Orlandi
Notaio in Roma
Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre,
alle ore diciotto e quaranta minuti,

14 ottobre 2020 ore 18,40,

in Roma (RM), nel mio studio sito in Via Ludovisi n. 35.

Innanzi a me Dr. FABIO ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il signor

- **Vincenzo FALABELLA**, nato ad Ostuni (BR) il 26 luglio 1971, residente in Roma (RM), Via Aurelia n. 429, codice fiscale FLB VCN 71L26 G187D come dichiara, il quale interviene al presente atto nell'interesse in proprio e quale Associato della Associazione **"AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"** o in breve **"A.V.I. - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"** con sede legale in Roma (RM), Via Prospero Santacroce n. 5, Codice fiscale 97276840580, associazione di diritto privato non riconosciuta costituita in Italia con atto a rogito del Notaio Guido Tomazzoli di Roma di data 16 settembre 2002 rep.n. 11397/3070, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 25 settembre 2002. Detto comparso della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella sua qualità di Associato mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati della menzionata associazione, convocata in giorno, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Modifica dello statuto dell'associazione.

2.- Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti

. assume la presidenza dell'Assemblea il signor Vincenzo FALABELLA;

. viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi;

c o n s t a t a t o

- che la presente riunione dell'Assemblea degli Associati è stata regolarmente convocata con avviso di data 1 ottobre 2020, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, secondo periodo,

**Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma 1
il 16/10/2020
n. 23706 - 1T**

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con modalità di comunicazione e partecipazione telematiche attraverso la piattaforma "jitsi-meet";

- che la presente riunione si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione;

- che intervengono alla presente riunione, anche mediante collegamento in teleconferenza, in proprio e per delega, che previa verifica del Presidente rimane agli atti sociali, numero 17 (diciassette) associati aventi diritto di voto rappresentanti su numero 1.041 (millequarantuno) Associati facenti parte dell'Associazione e precisamente i signori Vincenzo FALABELLA, in comparsa identificato, Dino BARLAAM, Pietro MACRI', Fabiano LIOI, Silvia CUTRERA, Luana MORASCA, Nazzarena VALENTINI, Antonello GRASSO, Annalisa ALIMANDI, Carla MARINELLI, Anna ALESSE, Luigi BELTRAMINI, Aldina URLIRA, Danilo CATANIA, Emilia COCCHIARA, Loredana FIORINI, Daniele STAVOLO, come risulta dal foglio delle presenze che rimane agli atti sociali;

- che del Consiglio Direttivo, sono intervenuti mediante collegamento in audio/videoconferenza il Presidente, signor Dino BARLAAM, Silvia CUTRERA, Aldina URLIRA, Carla MARINELLI e Pietro MACRI';

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

- che il collegamento di telecomunicazione in audio - conferenza è conforme ai requisiti di legge e del vigente statuto sociale in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) sono indicati nell'avviso di convocazione il numero telefonico da comporre per essere collegati mediante mezzi di telecomunicazione;

e) sono presenti, nello stesso luogo, il presidente ed il segretario dell'assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, rimossa ogni eccezione o riserva;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita, a norma di legge e di statuto, **in seconda convocazione** e quindi atta e valida a discutere e deliberare sugli argomenti posti nel sopra menzionato ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

I.- Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea le modifiche dello statuto sociale che si rendono necessarie, al fine di adeguarlo alle nuove norme sul Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Legge delega 6 giugno 2016 n. 106) anche ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dall'Ufficio Regionale.

A tale fine il Presidente illustra le modifiche:

. all'articolo 1 (uno) relativo alla denominazione che diventerà **"AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o in forma abbreviata **"A.V.I. - Associazione di Promozione Sociale"**;

. all'articolo 2 (due) relativo alla sede sociale al fine di agevolare le eventuali modifiche della sede nel medesimo comune;

. all'articolo 4 (quattro) relativo allo scopo ed alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione, previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;

. all'articolo 5 (cinque) relativo alle modalità di ammissione a socio e il diritto di voto;

. all'articolo 7 (sette) relativo alle modalità di esclusione del socio;

. all'articolo 8 (otto) relativo alla parità di genere e al divieto agli associati di candidarsi alle cariche sociali elettive o ricoprire detti incarichi a soggetti che ricoprono incarichi politici o partitici;

. all'articolo 11 (undici) relativo alla realizzazione dell'assemblea in videoconferenza;

. all'articolo 12 (dodici) relativo alle votazioni in assemblea;

. all'articolo 15 (quindici) relativo alla realizzazione dell'assemblea in videoconferenza;

. all'articolo 16 (sedici) relativo alle modalità di ammissione degli associati;

. all'articolo 19 (diciannove) relativo alle modalità di nomina dei Revisori;

. ai fini dell'introduzione dell'articolo 19-bis (diciannove-bis) riguardante l'Organo di Controllo;

. all'articolo 20 (venti) relativo alla previsione dei compensi per le cariche sociali;

. all'articolo 26 (ventisei) relativo alle modalità di redazione del bilancio e la sua approvazione;

. all'articolo 27 (ventisette) relativo alle modalità della destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del patrimonio dell'associazione;

. all'articolo 29 (ventinove) relativo alle modalità di destinazione del patrimonio a seguito dello scioglimento dell'associazione e l'indicazione della norma di rinvio.

DELIBERAZIONI

L'assemblea degli associati, preso atto di quanto esposto dal Presidente, a mezzo voto palese mediante alzata di mano e dichiarazione orale, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti e, pertanto, all'unanimità

delibera

1.- I) di **approvare le modifiche** degli articoli 1 (uno), 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto), 11 (undici), 12 (dodici), 15 (quindici), 16 (sedici), 19 (diciannove), 19bis (diciannove bis), 20 (venti), 26 (ventisei), 27 (ventisette) e 29 (ventinove) dello statuto sociale come proposto dal Presidente al fine di adeguarlo alle nuove norme sul Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Legge delega 6 giugno 2016 n. 106);

1.- II) di **prevedere e confermare** l'attuale sede sociale nel Comune di Roma (RM), attualmente in via Prospero Santacroce n. 5;

2.- I) di **approvare** il nuovo testo di statuto sociale che, nella sua redazione aggiornata e rielaborata e modificato negli articoli modificati si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale;

2.- II) di **procedere** alla presentazione presso gli uffici competenti delle pratiche necessarie ed occorrenti per il legale Riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e del D.P.R. n. 361 del 2000 ed ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell'Associazione;

3.- I) di **conferire** al Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione ogni facoltà per l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, autorizzandolo espressamente a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica nel Registro tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo per gli Enti presso la Prefettura di Roma e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dall'Ufficio Regionale;

4.- I) di **porre** le spese e gli oneri relativi al presente Verbale a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola la riunione viene chiusa alle ore diciannove e quindici

minuti (19,15).

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato per averne avuto esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive alle ore 19,20.

Occupava nove pagine fin qui di tre fogli

F.to FALABELLA Vincenzo

F.to Fabio Orlandi Notaio

Allegato "A" al Repertorio n. 18928 - Rogito n. 12167

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Agenzia per la Vita Indipendente - Associazione di
Promozione Sociale"

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.- Denominazione

Per iniziativa delle seguenti Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, sezione provinciale di Roma, Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio, Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, Disabled People International, comitato territoriale di Roma, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione laziale, è costituita l'Associazione denominata **"Agenzia per la Vita Indipendente - Associazione di Promozione sociale"**.

L'Associazione usa nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche la denominazione abbreviata "A.V.I. – Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.V.I. - APS".

Articolo 2.- Sede

L'Associazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo risultante dagli atti sociali e dal registro competente.

La modifica dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Articolo 3.- Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 4.- Scopi

L'Associazione persegue le finalità previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009, tendendo al maggiore grado di indipendenza e piena

autonomia di vita possibile, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale
- promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati al miglioramento della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- sostenere quanti si propongano sul piano civile, sociale e scientifico di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto che precede;
- realizzare e promuovere iniziative e servizi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie all'interno di percorsi di autonomia ed indipendenza anche attraverso l'autogestione di servizi;
- realizzare e promuovere programmi e progetti di residenzialità in favore di persone con disabilità grave non autosufficienti;
- promuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche a sostegno di una maggiore consapevolezza delle capacità dei soggetti affetti da disabilità e volte allo sviluppo delle sensibilità rispetto ai problemi della disabilità;
- promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di tutta la normativa vigente ed, in particolare, nel rispetto di tutte le previsioni di cui alla legge 196 del 1997 e del Decreto legislativo 469 del 1997;
- promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento continuo delle persone con disabilità, dei dirigenti di associazioni che si occupano di disabilità e degli operatori sociali, e comunque di quanti si occupano dell'area della disabilità;
- promuovere e sviluppare servizi di informazione, comunicazione e partecipazione;
- supportare le persone disabili e le loro famiglie nella mera raccolta dei dati, anche aventi valenza fiscale, per comunicarli ed inoltrarli ad uno o più Patronati e/o Centri di Assistenza Fiscale, debitamente riconosciuti ed autorizzati, che svolgeranno in proprio, direttamente ed esclusivamente tutte le attività di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, come integrato dal Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n.490;
- sviluppare forme di collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi statutari, nonché con gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;
- sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le istituzioni connessi agli obiettivi sopra detti.
- gestire progetti locali, nazionali ed europei rispondenti alle finalità previste dal presente statuto.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SOCI

Articolo 5.- Acquisizione della qualità di socio

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, prevista dalla legge nazionale italiana. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le persone che intendono diventare soci dovranno formulare la propria richiesta scritta, indicando i propri dati personali e specificando di condividere gli scopi che l'associazione persegue. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione

All'atto della presentazione

domanda di ammissione dovrà essere versata la quota di iscrizione che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso una sede indicata dal Presidente stesso entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante: consultazione diretta o richiedendo copia semplice in formato cartaceo/informatico dei documenti previo pagamento di un contributo spese determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6.- Sospensione della qualità di socio

La qualità di socio viene sospesa nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, per un periodo non superiore ai due anni. Qualora il socio moroso, prima della scadenza del detto biennio, provveda a regolarizzare tempestivamente la propria posizione riassume immediatamente la qualità di socio. Durante il periodo di sospensione il socio perde il suo diritto di elettorato attivo.

Articolo 7.- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota annuale per più di due anni;
 - b) per formale richiesta di dimissione;
 - c) per gravi comportamenti lesivi all'associazione e agli scopi che si prefigge.
- In quest'ultimo caso sarà cura del Consiglio Direttivo istruire, previo contraddittorio con il socio interessato, la procedura che riterrà più adeguata e

notificarne l'esito motivato al socio stesso.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8.- Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Tutti gli organi sociali sono eletti democraticamente ed i membri sono rieleggibili.

L'associazione garantisce la parità di genere in tutti gli organi sociali elettivi. Non possono essere candidati alle cariche sociali elettive o ricoprire detti incarichi gli associati che ricoprono incarichi politici o partitici.

In caso di assunzione dell'incarico politico o partitico successivo all'elezione nelle cariche sociali, l'associato decade dall'incarico associativo.

Articolo 9.- Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre mesi nel relativo registro ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Articolo 10.- Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione oltre che delle Associazioni promotrici almeno sette giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. L'assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che il Presidente oppure la maggioranza dei componenti del direttivo o dei soci ne ravvisino la necessità.

E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione

Articolo 11.- Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto in proprio o a mezzo di semplice delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati nei limiti di cui sopra.

Articolo 12.- Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci costituitisi nella stessa..
Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Al fine di garantire la parità di genere è previsto il voto disgiunto di almeno un componente di sesso femminile e uno di sesso maschile, nell'elezione degli Organi collegiali elettivi.

Le delibere di modifica dello statuto e dell'eventuale regolamento interno saranno valide solo se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci costituitisi in Assemblea.

Articolo 13.- Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, con funzioni di segretario, e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i componenti dell'Assemblea, che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 14.- Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea, oltre alle funzioni indirettamente richiamate dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:

- elegge e revoca il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee guida ed il programma di massima delle attività.

Articolo 15.- Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra soci.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Articolo 16.- Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e cioè fino all'assemblea che dovrà approvare il terzo bilancio da quando lo stesso è stato nominato.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale impartite dall'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo, oltre al compimento di tutti gli atti di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria, il compito di stabilire annualmente l'entità della quota di iscrizione e quella associativa annuale e di predisporre, sempre annualmente, il bilancio o rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo nonché deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.

Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso

residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio potrà delegare, ad uno dei suoi componenti, la funzione e la qualifica di tesoriere che avrà quindi, anche disgiuntamente dal Presidente, la responsabilità della gestione operativa della cassa dell'associazione e terrà in modo idoneo e scrupoloso la contabilità effettuando le relative verifiche controllando la tenuta dei libri contabili. Lo stesso predisporrà, dal punto di vista meramente contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da una sua relazione contabile.

Articolo 17.- Il presidente

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i Consiglieri.

Articolo 18.- Funzioni

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Articolo 19.- Collegio dei Revisori

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 19-bis.- Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Articolo 20.-Gratuità delle cariche

Gli organi sociali elettivi sono di norma gratuiti. E' possibile prevedere compensi e/o il rimborso delle spese per l'attività prestata, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. In assenza della delibera assembleare il limite massimo pro-capite è stabilito in euro quattrocento mensili. L'entità del compenso e/o del rimborso per ciascuno viene determinato dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21.- I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti i soci.

Articolo 22.- Contributi

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d'iscrizione e da quella annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23.- Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari accettandoli anche con beneficio d'inventario previa verifica di compatibilità di eventuali disposizioni con le sue finalità statutarie.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

L'Associazione può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Articolo 24.- Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25.- Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispose entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 26.- Bilancio consuntivo

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione

Articolo 27.- Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del patrimonio dell'associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28.- Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 29.- Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento, delibera altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore ed in particolare la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to FALABELLA Vincenzo

F.to Fabio Orlandi Notaio

**E' copia autentica,
conforme al suo originale, conservato nei miei rogiti.**

Si rilascia per gli usi consentiti.

Data in Roma, addì

2 novembre 2020